



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modifiche e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni il quale dispone che: *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa a *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”* ed in particolare l'articolo 14, che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed i relativi decreti di attuazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ed in particolare l'articolo 1, comma 355 e seguenti;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”*;

Visto il vigente CCNL “Funzioni centrali” del 12 febbraio 2018 applicabile al personale non dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il D.D. 14 marzo 2012 di adozione dei nuovi profili professionali del personale non dirigenziale del Ministero della salute e successive modifiche;

Considerato che il Ministero della salute è stato autorizzato con nota n. 4043 del 24 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – a svolgere le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all’articolo 24, comma 2 precisa che: *“l’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”*;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 la quale, nel richiamare l’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, precisa che: *“la*

norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali”;

Considerato, pertanto, che non sarà possibile utilizzare la graduatoria finale di merito per gli eventuali ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 2021 con il quale è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute 2021-2023 il quale, per l’anno 2021, prevede progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 per n. 2 unità di personale relativamente al profilo di funzionario della comunicazione;

Verificata la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della salute;

Riscontrata la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di indire una procedura selettiva per la progressione verticale dalla seconda area alla terza area F1, riservata al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli del Ministero della salute in possesso del titolo di studio, sia al fine di valorizzare le professionalità interne, sia di rendere sempre più operativi e qualificati gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, qualora si rendesse necessario, le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l’utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

Considerato, altresì, che la commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’articolo 1 contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 contenente “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” il quale all’articolo 10, prevede che “*Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in*

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale";

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021;

Visto il nuovo Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del 15 aprile 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità della procedura e requisiti di partecipazione)

1. E' indetta la **procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 2 posti con il profilo di funzionario della comunicazione (CODICE CONCORSO 809)**. Tale procedura è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente ai ruoli del Ministero della salute, inquadrato nella seconda area, alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande prevista dal presente bando, di uno dei sotto indicati titoli di studio richiesti per l'accesso alla terza area, fascia retributiva F1:

- Laurea appartenente ad una delle classi delle lauree in: L-10 Lettere, L-20 Scienze della comunicazione ovvero ogni altro titolo di studio equiparato ai sensi dei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e dell'11 novembre 2011 citati in premessa.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in: Lettere, Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

3. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

4. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva di sottoscrizione, o perché ricorrono altre cause di esclusione.

5. I candidati che risulteranno vincitori della procedura di progressione verticale saranno assegnati agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute in relazione alle esigenze di servizio sussistenti al momento della effettiva assunzione.

Articolo 2 **(Cause di esclusione e sospensione)**

1. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver riportato, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018.

2. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver patteggiato negli ultimi cinque anni o l'aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.

3. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale, i candidati che abbiano riportato una sentenza di condanna non definitiva, gli imputati e coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione, o per delitti di natura non colposa qualora questi ultimi abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

4. In ogni momento della procedura potrà essere disposta, con determinazione motivata, l'ammissione con riserva dei candidati. Ove sia verificata l'esistenza di una causa di ammissione con riserva successivamente all'approvazione della graduatoria, sarà disposta la sospensione dell'efficacia della medesima nei confronti del candidato interessato.

5. La Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio verifica il possesso dei requisiti, tra cui l'appartenenza ai ruoli del Ministero della salute alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e provvede all'adozione delle eventuali determinazioni di esclusione, ammissione con riserva e/o di sospensione e all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori.

Articolo 3 **(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)**

1. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale del Ministero della salute.

2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima di presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente.

3. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, devono essere inviate, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del candidato, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgpub@postacert.sanita.it, specificando nell'oggetto **“procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 2 posti con il profilo di funzionario della comunicazione (CODICE CONCORSO 809)”**.

La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata in formato PDF. Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la

mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

4. In caso di errori nella compilazione, la domanda può essere ripresentata con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati. Sarà ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e, comunque, non oltre la data di scadenza.

5. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

6. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

7. L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76.

Articolo 4 (Commissione d'esame)

1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, sarà composta da:

- un Direttore generale dell'Amministrazione, in qualità di Presidente;
- due Dirigenti di II fascia o titolari di struttura complessa dell'Amministrazione, in qualità di componenti;

2. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario della terza area in servizio presso il Ministero della salute.

3. Per la prova orale alla Commissione potranno essere aggregati componenti aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e/o nell'informatica.

Articolo 5 (Prove d'esame)

1. Le prove del concorso consistono in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità informatiche dei candidati.

2. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e sarà volta a verificare la preparazione dei candidati in materia di comunicazione su tutti o alcuni dei seguenti ambiti disciplinari, con particolare riferimento alle competenze del Ministero della salute:

- Informazione e comunicazione in sanità pubblica;
- Marketing sanitario;
- Profili costituzionali della tutela della salute, disciplina internazionale della tutela della salute e l'Organizzazione mondiale della sanità;
- La protezione dei dati personali nel settore sanitario;
- Management sanitario;
- Politica sanitaria;
- Legislazione nazionale in materia di comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione;

- L'organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

3. La prova orale consisterà in un colloquio sulle discipline indicate al comma 2, nonché sulle seguenti materie: Teoria e tecniche della comunicazione pubblica; Management pubblico; Legislazione nazionale in materia di comunicazione istituzionale; Diritto costituzionale; Diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Codice di comportamento dei pubblici dipendenti; Organizzazione centrale e periferica del Ministero della salute. Durante il colloquio potrà essere chiesto ai candidati di illustrare il proprio percorso formativo e professionale, anche in lingua inglese.

4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

5. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

6. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di poter procedere allo svolgimento della procedura in modalità decentrata e telematica e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui all'articolo 249 del decreto legge n. 34/2020.

Articolo 6 (Calendario delle prove)

1. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale e ne sarà data notizia sulla *intranet* del Ministero della salute non meno di venti giorni prima della data stabilita. Detta pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione per lo svolgimento delle prove e i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.

2. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove, nei giorni e nella sede stabiliti, saranno esclusi dalla procedura.

Articolo 7 (Titoli rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore con criteri che saranno preventivamente definiti dalla Commissione esaminatrice:

- l'attività svolta intesa quale servizio prestato dal dipendente con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso il Ministero della salute;
- l'eventuale superamento di precedenti procedure concorsuali finalizzate all'assunzione presso amministrazioni pubbliche con inquadramento corrispondente alla terza area funzionale o superiore, dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti di indicazione della procedura concorsuale e, comunque, gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria cui si fa riferimento.

- la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli anni 2018-2019-2020 presso il Ministero della salute.

2. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli rilevanti di cui al presente articolo è pari a 10 punti.

Articolo 8 **(Titoli di preferenza)**

1. Gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94 dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda partecipazione.
2. Non si terrà conto dei titoli di preferenza non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

Articolo 9 **(Graduatoria)**

1. La Commissione d'esame forma la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Tale punteggio consiste nella somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale, ai quali si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli valutabili. Tale graduatoria sarà riformulata dall'Amministrazione tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti. Qualora più candidati abbiano riportato il medesimo punteggio complessivo, si applicheranno le norme di cui all'art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni.
2. Accertata la regolarità della procedura si provvederà all'approvazione della graduatoria finale dei vincitori.
3. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale e ne sarà data notizia sulla *intranet* del Ministero della salute. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 10 **(Assunzione dei vincitori tramite stipula di contratto individuale di lavoro)**

1. L'utile collocazione nella graduatoria della presente procedura non garantisce l'assunzione nella nuova qualifica. La costituzione del rapporto di lavoro con inquadramento giuridico-economico nella terza area, fascia retributiva F1 - tramite sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro - è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente, nonché all'assenza di ulteriori impedimenti normativi e organizzativi.
2. In presenza delle condizioni prescritte dalla normativa vigente, i vincitori saranno invitati a stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro per l'assunzione, in relazione alle effettive esigenze di servizio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo di cui al vigente CCNL "Funzioni centrali" del 12 febbraio 2018.

Articolo 11 **(Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro)**

La mancata presentazione del candidato vincitore, senza giustificato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dal relativo diritto.

Articolo 12 **(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati presso la sede del Ministero della salute, in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale del Ministero della salute e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Articolo 13 **(Norme finali e di salvaguardia)**

1. Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e ne sarà data notizia sulla *intranet* del Ministero.
4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 12 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. *Giuseppe CELOTTO*